

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NonUnodiMeno" IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE

Art. 1 Denominazione. Scopi e finalità istituzionali.

- 1) L'Associazione "NonUnodiMeno-Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in forma abbreviata 'NonUnodiMeno Onlus' (di seguito chiamata "Associazione"), è stata costituita in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 383/00 e Legge Regione Lombardia 1/08 e dall'art. 36 del C.C.
- 2) L'associazione è i per la qualificazione e per la difesa della scuola pubblica statale, quale strumento di promozione e tutela delle categorie svantaggiate.
- 3) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività nei seguenti settori:
 - a) Istruzione
 - b) Formazione
 - c) Promozione della cultura e dell'arte
 - d) tutela dei diritti civili

Art. 2 Attività sociali.

- 1) L'Associazione quindi si propone , senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi di assistenza all'istruzione e alla formazione di giovani e di sostegno alle famiglie nonché assistenza nel campo dell'infanzia e ciò anche mediante:
 - a) interventi a livello di orientamento, accompagnamento, sostegno e inserimento nell'ambito della scuola e del mondo del lavoro con l'obiettivo di prevenire e combattere la dispersione scolastica, per il raggiungimento del successo scolastico e la formazione continua lungo il corso della vita lavorativa; intende perciò occuparsi delle aree: infantile, evolutiva, adulti e anziani, con particolare attenzione alle problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche inerenti ai cittadini stranieri residenti in Italia e all'immigrazione in generale;
 - b) organizzazione e promozione dell'interculturalità anche attraverso corsi di italiano L2;
 - c) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo statistico e sociologico;
 - d) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di segretariato sociale a favore delle fasce sociali deboli;
 - e) organizzazione e promozione della formazione professionale;
 - f) organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale;
 - g) organizzazione e promozione di attività laboratori ali inerenti alla comunicazione e all'uso dei media;
- 2) L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
- 3) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt, Colore carattere: Colore personalizzato(RGB(13;13;13))

Art. 3 Sede e rappresentanze territoriali.

- 1) L'Associazione ha la sede principale in Milano. L'eventuale spostamento della sede all'interno del Comune di Milano non comporterà modifiche statutarie.
- 2) Sono costituibili all'interno della Regione Lombardia sezioni, uffici o comitati periferici con finalità di tesseramento, reciproca assistenza e programmazione sinergica di progetti e iniziative mirate.
- 3) Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali strutture saranno disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 4 Soci.

- 1) L'adesione all'Associazione è libera e consentita a chiunque senza distinzione di nazionalità, di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, con la sola discriminante antifascista ed antirazzista in piena sintonia con quanto previsto dalla Carta Costituzionale.
- 2) I soci dell'Associazione sono di due categorie:
Soci Ordinari;
Soci Aderenti.
- 3) I Soci Ordinari sono le persone fisiche di età adulta che, approvando e condividendo lo Statuto e le finalità dell'Associazione, intendono portare il proprio contributo per favorirne lo sviluppo.
- 4) Soci Aderenti sono le persone giuridiche, gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni ed altre realtà territoriali che intendono impegnarsi a cooperare sinergicamente con l'Associazione per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali. Con comunicazione scritta designano la persona fisica che li rappresenta nei rapporti con l'Associazione.
- 5) L'iscrizione dei Soci Ordinari e Aderenti è subordinata all'assenso del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato.
- 6) Le prestazioni che i tutti i soci vorranno effettuare per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione dovranno essere realizzate a titolo gratuito. L'Associazione in caso di particolari necessità potrà avvalersi di consulenti e/o assumere dipendenti ricorrendo anche ai propri soci e nel rispetto dei limiti previsti dal co. 6 dell'art. 10 del D.lgs 460/1997. E' inoltre vietata l'associazione temporanea.
- 7) Tutti i soci hanno diritto di voto e diritto di partecipazione alla vita associativa ed alle attività istituzionali.
- 8) Tutti i soci devono osservare il presente Statuto e i Regolamenti, nonché contribuire al finanziamento dell'Associazione attraverso un tesseramento.

- 9) Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Soci Ordinari e Aderenti devono provvedere al rinnovo dell'iscrizione o dell'adesione per l'anno successivo, versando la quota associativa, pena la sospensione dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della quota, e comunque non oltre il termine massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 10) L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo.
- 11) Il Consiglio Direttivo delibera, con motivato provvedimento, l'espulsione del socio che abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi ed i fini associativi e, comunque, in violazione dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli Organi Sociali e dei principi ai quali sono ispirate le attività dell'Associazione.

Art. 5 Organi dell'Associazione.

- 1) Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Segretario;
 - e. l'Organo di Revisione dei Conti;
 - f. il Collegio di Garanzia.
- 2) Possono essere eletti e nominati agli uffici e alle cariche sociali tutti i soci, persone fisiche, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipato attivamente alla vita associativa. I componenti del Collegio di Garanzia possono essere anche soggetti esterni all'Associazione.
- 3) Gli uffici e gli incarichi associativi sono svolti a titolo del tutto gratuito.

Art. 6 Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, che, prese in conformità della Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci.
- 2) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i soci, Ordinari e Aderenti, in regola con il versamento delle quote associative.
- 3) I soci partecipano all'Assemblea ordinaria e straordinaria direttamente, ovvero tramite delegati che, comunque, devono essere soci dell'Associazione.
- 4) Ogni associato potrà ricevere una sola delega da parte di un altro socio. Con apposito Regolamento verrà disciplinata la gestione delle deleghe.
- 5) L'Assemblea dei soci che si può riunire sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in funzione degli argomenti da trattare, è convocata dal Presidente.

- 6) L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno.
- 7) L'Assemblea si riunisce, anche, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e/o quando ne facciano richiesta, con domanda nella quale siano esplicitati gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei soci ovvero due terzi dei consiglieri ovvero ancora l'Organo di Revisione dei Conti con voto unanime.
- 8) L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo (lettera, fax, e-mail ecc.) al recapito segnalato dall'associato.
- 9) L'Assemblea Ordinaria dei Soci: stabilisce le linee programmatiche delle attività associative;
 - (a) elegge il Consiglio Direttivo,
 - (b) elegge l'Organo di Revisione dei Conti e il Collegio di Garanzia;
 - (c) approva il bilancio;
 - (d) delibera su ogni argomento inserito nell'ordine del giorno;
- 10) L'Assemblea straordinaria dei Soci:
 - (a) Apporta eventuali modifiche allo Statuto
 - (b) Delibera lo scioglimento dell'Associazione.
- 11) Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione nell'eventualità che l'Assemblea in prima convocazione non risulti alla a validamente deliberare.
- 12) Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, se nominato, o, in mancanza di entrambi, da un socio designato dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato.
- 13) L'Assemblea ordinaria dei Soci si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
- 14) L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita ed atta a validamente deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati. Per le modifiche dello Statuto delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 15) Le verbalizzazioni delle riunioni assembleari, così come copia della documentazione prodotta, devono essere conservate presso la sede.

Art. 7 Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di nove soci eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il consigliere, che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio

Direttivo, decade dall'ufficio. In caso di decadenza, impossibilità o rinuncia di un consigliere, il Consiglio Direttivo, con voto qualificato dei due terzi, provvede alla sostituzione. Detto consigliere rimane in carica fino alla prima assemblea ordinaria che delibererà sull'integrazione del Consiglio Direttivo.

- 3) Il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone e approva i Regolamenti dell'Associazione, nonché la loro modificazione;
 - b. dà attuazione alle linee programmatiche definite dall'Assemblea dei Soci;
 - c. redige, entro il primo trimestre dell'esercizio successivo, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, corredato dalla relazione economico-morale, e predispone una situazione finanziaria revisionale dell'esercizio in corso;
 - d. elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Segretario;
 - e. può eleggere anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento;
 - f. esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 5) In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. determina i criteri per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
 - b. stabilisce le quote associative;
 - c. istituisce e sopprime le sezioni e i comitati periferici;
 - d. esercita gli altri poteri attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 7) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se eletto, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 8) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.
- 9) Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento di disciplina dei propri lavori.
- 10) Il Consiglio Direttivo può conferire poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando limiti di delega.
- 11) Le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio, così come copia della documentazione prodotta, devono essere conservati presso la sede.

Art. 8 Presidente.

- 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige le attività dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per la sua gestione e il suo funzionamento.

- 2) Esercita, inoltre, tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo
- 3) In caso di sua nomina da parte del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente o in qualche modo impedito.

Art. 9 Segretario.

- 1) Il Segretario provvede all'organizzazione e al coordinamento delle attività associative ed è il responsabile dell'amministrazione, della finanza e della contabilità dell'Associazione, nell'ambito dei poteri conferitigli.
- 2) Esegue i provvedimenti adottati al riguardo dal Presidente.

Art. 10 Rappresentanza legale e firma.

- 1) La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano al Presidente.
- 2) Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può attribuire al Segretario la rappresentanza e la firma sociale per il compimento degli atti delegati.

Art. 11 Sezioni o Comitati periferici.

- 1) Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni o comitati periferici, all'interno della stessa Regione, organizzati e operanti secondo un apposito regolamento come organi di promozione e di coordinamento delle attività dell'Associazione nell'ambito del territorio.
- 2) Gli uffici, le sezioni o i comitati periferici hanno anche il compito di curare i rapporti con le autorità amministrative locali e con altri soggetti (imprese, associazioni ecc.) operanti sul territorio.

Art. 12 Organo di Revisione dei Conti.

- 1) L'Organo di Revisione dei Conti può essere monocratico o collegiale a scelta dell'Assemblea Generale dei Soci all'atto della nomina. Possono farvi parte soggetti dotati di idonee conoscenze professionali.
- 2) L'Organo di Revisione dei Conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e provvede all'esame del bilancio, redigendone la relazione di accompagnamento.
- 3) Se nominato dall'Assemblea in forma collegiale, si costituisce in Collegio dei Revisori dei Conti ed è composto da tre membri.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti sceglie fra i suoi membri il Presidente.

- 5) I componenti dell'Organo di Revisione dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 6) Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea Generale dei Soci, con deliberazione a maggioranza assoluta di tutti i soci, solo per giusta causa.
- 7) In caso di mancanza di uno dei componenti, se costituito in forma collegiale, o del Revisore monocratico, il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'Assemblea Generale dei Soci per la loro sostituzione.
- 8) Le dimissioni dalla carica hanno effetto solo dopo la loro sostituzione.
- 9) I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- 10) Le relazioni e le verbalizzazioni dell'operato dell'Organo di Revisione dei Conti debbono essere conservati presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 Collegio di Garanzia.

- 1) Il Collegio di Garanzia decide su tutti i ricorsi presentati dagli Organi dell'Associazione, relativi alle violazioni dello Statuto e del Regolamento.
- 2) Deve, entro 90 giorni, decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di diniego all'accettazione di nuovi associati e contro i provvedimenti di espulsione di un socio.
- 3) Le decisioni, che debbono essere motivate, vanno assunte previo invito alle parti a comparire in proprio.
- 4) Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, scelti fra soggetti, anche terzi, che abbiano requisiti di moralità e indipendenza.
- 5) Il Collegio di Garanzia sceglie fra i suoi membri il Presidente.
- 6) I Garanti durano in carica due anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci solo per giusta causa.
- 7) Qualora venga meno la maggioranza dei Garanti, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'integrazione dell'organo.
- 8) Le dimissioni dalla carica hanno effetto solo dopo la loro sostituzione.
- 9) Le relazioni e le verbalizzazioni delle decisioni del Collegio dei Garanti debbono essere conservate presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 Patrimonio e risorse.

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'Associazione trae le sue risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:
 - a) quote associative ed eventuali contributi dei soci;
 - b) redditi del patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, di Enti territoriali, di Enti, Organizzazioni o Istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - d) contributi dell'Unione Europea, di Stati Esteri e di Organismi internazionali;
 - e) eredità, donazioni, lasciti e legati;
 - f) erogazioni liberali;
 - g) proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria, connessa con l'attività dell'Associazione e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) residui attivi e avanzi di gestione;
 - j) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 15 Bilancio.

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa, corredandolo con la relazione economico-morale sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento delle attività istituzionali.
- 3) Il Consiglio trasmette tempestivamente il bilancio predisposto all'Organo di Revisione dei Conti per il suo esame.
- 4) L'Organo di Revisione dei Conti, entro 20 giorni dalla consegna, predispone la sua relazione sul bilancio e sui fatti rilevanti dell'esercizio in esame e deposita l'insieme di tutti i predetti documenti presso la sede affinché possa essere sottoposto alla discussione e all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 5) La discussione e le deliberazioni da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci sul bilancio e sulle relazioni allegare deve avvenire entro il mese successivo al deposito della documentazione, con facoltà di proroga di ulteriori quindici giorni per giustificate ragioni.
- 6) L'eventuale residuo attivo di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

E' vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio, salvo diversa disposizione di Legge.

Art. 16 Scioglimento.

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2) L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinari dei Soci, approvata con il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 17 Devoluzione del patrimonio.

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre associazioni che perseguono fini di utilità sociale.

Art. 18 Disposizioni finali.

- 1) Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.